Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 23 febbraio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 agosto 1939-XVII, n. 2199.
Approvazione dello statuto della Regia scuola di magistero professionale per la donna di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Visto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1020, concernente, tra l'altro, l'istituzione in Roma di una Regia scuola di magistero professionale per la donna con annessa una Regia scuola professionale femminile;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato, con effetto dal 16 ottobre 1937-XV, l'unito statuto della Regia scuola di magistero professionale per la donna di Roma, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 418, foglio 90. — MANCINI

Statuto della Regia scuola di magistero professionale per la donna di Roma

Art. 1.

La Regia scuola di magistero professionale per la donna di Roma ha lo scopo di dare la preparazione teorica e pratica necessaria per l'insegnamento dei lavori femminili e per quello dell'economia domestica.

Al termine degli studi essa rilascia il diploma di maestra per la specializzazione relativa agli esami di abilitazione superati.

Alla Scuola suddetta è annessa una Regia scuola professionale femminile che ha lo scopo di preparare le giovinette all'esercizio delle professioni proprie della donna e al buon governo della casa. Al termine degli studi essa rilascia il diploma di idoneità professionale per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola di magistero professionale per la donna comprende un corso di due anni per ciascuna delle seguenti sezioni:
1ª Lavori femminili;
2ª Economia domestica.
La Scuola professionale femminile comprende un corso triennale professionale.
L'unita tabella organica indica il numero dei corsi di classi della Scuola di magistero e di quella professionale femminile.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale di L. 396.500 annue;
b) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
c) degli eventuali contributi, sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 4.

Al Governatorato di Roma fanno carico gli oneri stabiliti dalle disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) la preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del Governatorato di Roma;
c) della preside della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario;
d) di un rappresentante per ciascuno degli enti che si impegnino a contribuire, in forma continuativa, al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000.
Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.
Le funzioni di membro del Consiglio d'amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.
Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli

sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

La preside ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad essa è demandata nel campo amministrativo l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste la preside nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui la preside ritenga apportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, le allegate tabelle organiche indicano il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo d'insegnare e gli altri posti da ricoprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente alla preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse scolastiche sono quelle stabilite dal R. decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2063.

Le alunne sono tenute inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio d'amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Per gli esoneri totali o parziali dal pagamento delle tasse scolastiche si applicano le disposizioni vigenti per tutte le scuole e gli istituti d'istruzione media.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio d'amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Tabella organica della Regia scuola di magistero professionale per la donna di Roma

La Scuola di magistero ha due corsi completi di classi.

La Scuola professionale femminile ha tre corsi completi di classi.

I. - *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
Presidenza senza insegnamento.	1	Gruppo *A*, Grado 6°	—	
I. - *Scuola di magistero prof. per la donna.*				
1. Italiano - Storia. . . .	1	Ruolo *A* Gruppo *A* Gradi dal 10° al 7°	1	In tutte le classi fino a 24 ore.
2. Econ. domestica - Igiene	1	Id.	—	In tutte le classi.
3. Pedagogia.	—	—	1	
4. Scienze naturali - Merceologia - Nozioni di agraria - Geografia.	—	—	1	
5. Disegno - Storia dell'arte.	—	—	1	
6. Lingua straniera . . .	—	—	1	
7. Lavori femminili . . .	—	—	1	
8. Religione (nelle due scuole).	—	—	1	
II. - *Scuola professionale femminile.*				
9. Cultura generale (italiano, storia; cultura fascista, geografia).		Ruolo *B* Gruppo *A* Gradi dall'11° all'8°	1	In un corso completo ed in altre classi fino a 24 ore.
10. Economia domestica ed esercitazioni - Igiene.	1	Id.	1	In tutte le classi di due corsi.

DIREZIONE — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
11. Disegno - Nozioni di storia dell'arte.	1	Ruolo *B* Gruppo *A* Gradi dall'11° all'8°	1	In un corso completo ed in altre classi fino a 24 ore.
12. Lingua straniera . . .	1	Id.	—	In tutte le classi.
13. Scienze naturali - Merceologia.	1	Id.	—	In tutte le classi.
14. Matematica - Nozioni di contabilità.	—	—	1	
15. Lavori donneschi . . .	—	—	1	

II. - *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Maestra di laboratorio per biancheria.	1	Gruppo *B* Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Maestra di laboratorio per la sartoria.	1	Id.	—	
3. Maestra di laboratorio per ricamo.	1	Id.	—	
4. Maestra di laboratorio per trine e merletti.	1	Id.	—	
5. Maestra di laboratorio per le esercitazioni di economia domestica.	1	Id.	—	
6. Maestra di laboratorio per ricamo in bianco e a colori.	1	Id.	—	
7. Sottomaestre	—	—	5	
8. Segretario economo . .	1	Gruppo *B* Grado 11°	—	
9. Vicesegretario	—	—	1	
10. Applicati	—	—	4	

III. - *Personale di servizio*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidelli.	5	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 20 novembre 1939-XVIII, n. 2200.

Modificazione all'indirizzo colturale delle pendici orientali dell'altipiano eritreo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1926-IV, n. 269, che approva l'ordinamento fondiario per l'Eritrea;

Visto il decreto governatoriale 9 luglio 1926-IV, n. 4390, che approva il regolamento per l'esecuzione del R. decreto 7 febbraio 1926-IV, n. 269;

Visto il R. decreto 23 novembre 1931-IX, n. 1553, recante disposizioni per la valorizzazione agricola delle pendici orientali dell'altipiano eritreo, allo scopo di incrementare la coltura del caffè in detta Colonia;

Visto il decreto governatoriale 28 maggio 1932-X, n. 6090, che approva le norme per l'applicazione del R. decreto 23 novembre 1931-IX, n. 1553;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogato il secondo comma dell'art. 3 del R. decreto 23 novembre 1931-IX, n. 1553, relativo alla valorizzazione agricola delle pendici orientali dell'altipiano eritreo ed è tolto l'obbligo di destinare alla coltura del caffè le concessioni agricole previste dall'art. 2 del R. decreto medesimo.

Art. 2.

Per i lotti dei terreni predetti ancora disponibili e per quelli concessi, ma non ancora compiutamente avvalorati, il piano di trasformazione fondiaria e di avvaloramento agrario, da approvarsi in conformità del vigente ordinamento fondiario, potrà prescrivere che un terzo della superficie di ciascun lotto sia destinato a colture arboree, particolarmente di agrumi.

Art. 3.

I lotti concessi in base al R. decreto 23 novembre 1931-IX, n. 1553, e nei quali le opere di avvaloramento e di trasformazione fondiaria previste dai rispettivi disciplinari di concessione sono già state effettuate, continueranno ad essere regolati dalle norme del Regio decreto medesimo e del suo regolamento approvato con decreto governatoriale 28 maggio 1932-X, n. 6090.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 418, *foglio* 92. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2201.

Estensione ai ferrovieri in servizio nell'Africa Italiana del premio di interessamento per giornata effettiva di lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, che approva il regolamento sulle competenze accessorie dovute ai ferrovieri;

Visto l'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale ferroviario che presta servizio nell'Africa Italiana, a decorrere dalla data del presente decreto, viene estesa la corresponsione del premio di interessamento per giornata effettiva di lavoro previsto dalle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405;

Art. 2.

Il premio di interessamento previsto nell'articolo precedente è corrisposto esclusivamente al personale che esercita le mansioni d'istituto ed è sospeso nel caso di cessazione da tali mansioni.

Art. 3.

Per l'aumento della misura del predetto premio non si tiene conto delle condizioni di disagio previste nell'art. 60 del R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, citato nelle premesse.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 418, *foglio* 93. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 gennaio 1940-XVIII, n. 44.

Ottava prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 28 giugno 1939, n. 878, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste della Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 10.914.000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 278.250 da versarsi all'Amministrazione postale telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1939-40 e da inscriversi sul capitolo 86 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per "esercizio medesimo (Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati, ecc.).
Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al conto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 418, foglio 94. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 gennaio 1940-XVIII, n. 45.

Riconoscimento, agli effetti civili, della Vicaria curata autonoma di San Gerlando, nella Chiesa omonima, in Linosa (Agrigento).

N. 45. R. decreto 4 gennaio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 1° ottobre 1935-XIII, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma di San Gerlando, nella Chiesa omonima, in Linosa (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 4 gennaio 1940-XVIII, n. 46.

Riconoscimento della personalità giuridica del Convento di San Nicola dei Padri Agostiniani Scalzi, con sede in Genova.

N. 46. R. decreto 4 gennaio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Convento di San Nicola dei Padri Agostiniani Scalzi, con sede in Genova, e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili del complessivo valore di L. 152.778, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede attualmente intestati a terzi. Il Convento predetto viene autorizzato ad accettare la donazione a favore di esso, fatta da Rossi Francesco fu Gio Battista e consistente nei diritti di comproprietà, spettanti in ragione di 22/72 al donante, su di un immobile situato in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 4 gennaio 1940-XVIII, n. 47.

Riconoscimento della personalità giuridica del Convento della Madonnetta dei Padri Agostiniani Scalzi, con sede in Genova.

N. 47. R. decreto 4 gennaio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Convento della Madonnetta dei Padri Agostiniani Scalzi, con sede in Genova e viene autorizzato il trasferimento a favore del Convento medesimo di immobili del complessivo valore di L. 75.000 da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede attualmente intestati a terzi. Il Convento predetto viene autorizzato ad accettare la donazione a favore di esso, fatta da Rossi Francesco fu Gio Battista e consistente nei diritti di proprietà, spettanti in ragione di 22/72 al donante, su di uno stabile situato in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 4 gennaio 1940-XVIII, n. 48.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Santa Maria della Pietà, in Palermo.

N. 48. R. decreto 4 gennaio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Santa Maria della Pietà, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 11 gennaio 1940-XVIII, n. 49.

Destinazione dell'attività della « Fondazione ufficiali del 32° reggimento fanteria ».

N. 49. R. decreto 11 gennaio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la guerra, l'attività della « Fondazione ufficiali del 32° reggimento fanteria » viene nuovamente destinata al ricostituito 32° reggimento fanteria e viene approvato il nuovo statuto organico della Fondazione medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 gennaio 1940-XVIII.

Incarico alla Gioventù italiana del Littorio di fornire, per il triennio 1941-XIX - 1943-XXI, alle Amministrazioni provinciali i contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 25 luglio 1936-XIV, con il quale veniva incaricata l'Opera nazionale Balilla di fornire, per il triennio 1938-XVI-1940-XVIII, alle Amministrazioni provinciali i contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi;
Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1937, riguardante l'abolizione della tassa di circolazione sulle autovetture per trasporto di persone e sui velocipedi;
Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, istitutivo della Gioventù italiana del Littorio;

Visto l'art. 224 del testo unico delle disposizioni di legge per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e le successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di affidare alla Gioventù italiana del Littorio, che ha assorbito l'Opera nazionale Balilla, l'incarico della fornitura dei contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, per il triennio 1941-XIX-1943-XXI;

Decreta:

La Gioventù italiana del Littorio è incaricata di fornire, per il triennio 1941-XIX-1943-XXI, alle Amministrazioni provinciali i contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, nel tipo ed al prezzo che saranno fissati dal Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.

Roma, addì 24 gennaio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(686)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1940-XVIII.
Modificazione della misura del contributo dovuto per l'anno 1939 dagli iscritti all'Ente di assistenza « Utenti motori agricoli ».

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, convertito nella legge 21 giugno 1938, n. 1386;

Visto il proprio decreto 6 giugno 1939, che proroga per l'anno 1939 le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 28 luglio 1938, relative alla determinazione delle misure del contributo sindacale a carico degli iscritti all'Ente di assistenza « Utenti motori agricoli », aderente alla Confederazione fascista degli agricoltori;

Vista la richiesta dell'Ente « Utenti motori agricoli », perchè venga modificato il contributo fissato per l'anno 1939 limitatamente alla misura prevista per ogni quintale di nafta agricola;

Sentita la Confederazione fascista degli agricoltori;

Decreta:

La misura del contributo dovuto per l'anno 1939, a norma dei decreti Ministeriali 28 luglio 1938 e 6 giugno 1939, dagli iscritti all'Ente « Utenti motori agricoli » per ogni quintale di nafta agricola, è fissata in lire due.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(687)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1940-XVIII.
Estensione delle norme relative alla disciplina del lavoro portuale al porto di Traghetto (Trieste).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923-I, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, recante norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925-III, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro portuale;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1927-V, n. 2162, convertito nella legge 14 giugno 1928-VI, n. 1461, recante norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti;

Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1928-VI, relativo alla disciplina del lavoro in alcuni porti del Regno;

Riconosciuta la necessità di estendere al porto di Traghetto le disposizioni, di cui al precitato R. decreto-legge 23 ottobre 1927-V, n. 2162;

Udito il Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Nella tabella annessa al decreto Ministeriale 2 ottobre 1928-VI, relativo alla disciplina del lavoro in alcuni porti del Regno, è aggiunta la località sotto indicata:

Direzione marittima	Compartimento marittimo	Località	Autorità cui spetta provvedere alla disciplina del lavoro
Trieste	Pola	Traghetto	Ufficio marittimo locale

Roma, addì 16 febbraio 1940-XVIII

(718)

Il Ministro: HOST VENTURI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 15 gennaio 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Alejandro Volpe, console generale del Paraguay a Genova.

(704)

In data 15 gennaio 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Emil Mauerhöff, vice console onorario del Reich a Savona.

(705)

In data 15 gennaio 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Miguel Rioseco Espinoza, console generale del Cile a Genova.

(706)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concessioni di diplomi al merito della redenzione sociale in applicazione del R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1440

DIPLOMI DI 1° GRADO

Con decreto di S. E. il Ministro Guardasigilli in data 30 *ottobre* 1939-XVIII

Morgando comm. geom. Luigi - Gurgo Salice Pierina, nata Florio - Legnani comm. Gilio Carlo.

Con decreto di S. E. il Ministro Guardasigilli in data 28 *novembre* 1939-XVIII

S. E. Bianchi comm. dott. Francesco - Palma comm. dott. Umberto - Odero cav. di gr. cr. Attilio - Melloni comm. avv. Guglielmo.

Con decreto di S. E. il Ministro Guardasigilli in data 8 gennaio 1940-XVIII

Ligotti comm. Ignazio.

Con decreto di S. E. il Ministro Guardasigilli in data 24 gennaio 1940-XVIII

Pannullo comm. dott. Antonio.

DIPLOMI DI 2° GRADO

Con decreto di S. E. il Ministro Guardasigilli
in data 14 settembre 1939-XVII

Guazzotti Teresio - Petazzi Giulio - Soria cav. prof. don Amilcare - Della Bianchina Cipriano - Clerici Augusto - Verdicchio cav. Vincenzo - Emmanuele Salvatore - Altamore Maria - Barcellona Marianna - Cesareo Pietro Guido - Cesareo Santi Edoardo - Di Benedetto Giuseppe - Siragusa Mario - Vergottini Benvenuto - Lentini Michele - Albertini Giuseppe - Gori Gisella - La Guardia Giovanni Naldi Giuseppe - Nocentini Armando - Falabella Itala - Pini Icilio - Sbrana Elena - Zini Carlo Bucci cav. Alfredo Giacinto - Cappelletti Mario - Baraldini Liderico - Dall'Aglio Augusto - Alberini cavalier Carlo - Belletti cav don Camillo - De Micheri cav. Serafino Cuscianna cav. Giulio - Turano Francesco - Furiesi don Niccolò - Di Marco Rosolino - Lo Faro Giuseppe - Iori Umberto - Faso cav. Giuseppe - La Scola cav. Vincenzo - Palmisano cav. don Gaetano - Trotti Michele - Vettore Romeo - Costanzo comm. Luigi - Manzoni Emma - Recchia Vittorina - Selmin Eugenio.

Con decreto di S. E. il Ministro Guardasigilli
in data 30 ottobre 1939-XVIII

Suor Serafina Savi, in religione Elisabetta - Brambilla comm. Renato Attilio- Coniglione Stella gr. uff. Domenico - Boschi-Huber Letizia in Raucea - Giacobini comm. Vincenzo - Ungaro avv. Angelo - Ippolito cav. uff. Umberto - Adriani gr. uff. Domenico- Suor Caterina Napolitano - Pensa Romanoni Nelda - Vannutelli prof. don Primo - Antinozzi cav. dott. Giovanni - Simi Bossi prof.ssa Tecla - Paternò cav. Francesco - Artioli comm. Romolo

Con decreto di S. E. il Ministro Guardasigilli
in data 10 dicembre 1939-XVIII

Compagnoni Maria, in religione suor Elena - Torta cav. don Luigi - Dalmazzo comm. Francesco.

Con decreto di S. E. il Ministro Guardasigilli
in data 8 gennaio 1940-XVIII

Gullo cav. uff. Antonino - Cataldo cav. uff. Alfredo - Santangelo prof. Giuseppe.

Con decreto di S. E. il Ministro Guardasigilli
in data 3 febbraio 1940-XVIII

Caruso cav. uff. Gustavo.

DIPLOMI DI 3° GRADO

Con decreto di S. E. il Ministro Guardasigilli
in data 14 settembre 1939-XVII

Vizzini Teresa - Di Furia Oto - Parisi don Domenico - Speranza Adriano - Mammano Vito - Stella Giovanni - Alloisio Rodolfo - Belleschi Dante - Canevazzi Enrico - Ricci Carlo - Vergamini Vincenzo - Crucinio Giuseppe Luigi - Tamburri don Giovanni - Paladini cav. mons. Guglielmo - Scudiere Sebastiana Lucia - Martorana cav. Salvatore - Asproni cav. Salvatore - Colonna Romano - Di Prima Crescenzio - Pellitteri Alfonso - Sansone Leonardo - Elena Romolo - Corona Maria Virginia - Tronconi Emilia - Suor Matilde, al secolo Campili Maria - Evangelisti cav. Luigi - Varolo cav. Giovanni - Cerino Luigi - Bocca Anna - Bodrero Giuseppe - Griotti Giovanni - Govannini cav. Mariano - Paglia cav. Gaetano - Panzieri Amina - Di Vita Rosalia ved. Di Chiara - Hoffmann Alma - Catolla Luisa - Zaccaria Giacomo - Rodofili Giovanni - Bellieni Maria.

Con decreto di S. E. il Ministro Guardasigilli
in data 30 ottobre 1939-XVIII

Molenda Russo cav. Antonio - Lorenzoni avv. cav. Mario - Griffa dott. Luigi - Ronga cav. dott. Giulio - Borghini prof. Rosa - Alessandri Francesca - Fattori Italia nata Marangoni - Di Rorai cav. uff. dott. Mario - Guerrieri cav. dott. Michele - Imperatrice cav. Remigio.

Con decreto di S. E. il Ministro Guardasigilli
in data 10 dicembre 1939-XVIII

Brambilla Vittorio.

Con decreto di S. E. il Ministro Guardasigilli
in data 8 gennaio 1940-XVIII

De Miceli cav. Giuseppe.

Con decreto di S. E. il Ministro Guardasigilli
in data 3 febbraio 1940-XVIII

Granata cav. dott. Giuseppe - Donzelli cav. Giuseppe - Giorgetti cav. don Dante.

(682)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli **N. 42**

del 20 febbraio 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,24
Francia (Franco)	44,35
Svizzera (Franco)	444,05
Argentina (Peso carta)	4,59
Belgio (Belgas)	3,3325
Canadà (Dollaro)	16,95
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80,21
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,41
Norvegia (Corona)	4,470
Olanda (Fiorino)	10,5175
Portogallo (Scudo)	0,7232
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	70,975
Id. 3,50 % (1902)	69,625
Id. 3,00 % Lordo	50,05
Id. 5 % (1935)	91,675
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,925
Id. Id. 5 % (1936)	92,85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,40
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,975
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99,225
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,80
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,50
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,425

Rettifica: 19 febbraio 1940: Belgas 3,3325 in luogo di 3,3225.

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Cingoli (Macerata), Montefano (Macerata), Montefalco (Perugia), San Giovanni di Bieda (Viterbo) e San Michele in Teverina (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1. Il signor Alfredo Puccianti fu Gaetano, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cingoli (Macerata).

2. Il signor Giuseppe Trombettoni di Roberto, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montefano (Macerata).

3. Il signor Ponziano Vergari di Paolo, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montefalco (Perugia).
4. Il signor Girolamo Gasbarri fu Francesco, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Giovanni di Bieda (Viterbo).
5. Il signor Francesco Mazzoli fu Luigi, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Michele in Teverina (Viterbo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(675)

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Naso (Messina)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della fuzione creditizia, modificato con le lèggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 1° dell'art. 64 del suddetto R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

Il signor Giuseppe Gugliotta è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Naso, con sede in Naso (Messina), con i poteri spettanti agli organi amministrativi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(676)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gardolo, con sede nel comune di Trento.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 13 febbraio 1939-XVII con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Gardolo, con sede nel comune di Trento;
Veduto il proprio provvedimento in data 13 febbraio 1939-XVII, con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda;
Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Gardolo, con sede nel comune di Trento sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, fino al giorno 13 maggio 1940-XVIII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(677)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Domusnovas (Cagliari)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 7 dicembre 1937-XVI con il quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale di prestiti di Domusnovas, con sede nel comune di Domusnovas (Cagliari) secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico;
Veduto il proprio provvedimento in data 7 dicembre 1937-XVI, col quale si è nominato il signor Enrico Pirisi commissario liquidatore della Cassa suindicata;
Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Dispone:

Il signor Sisinnio Locca fu Raimondo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Domusnovas, avente sede nel comune di Domusnovas (Cagliari), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del signor Enrico Pirisi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(678)

Sostituzione del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Urbino (Pesaro)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279 per l'attuazione di essa;
Veduto il proprio provvedimento in data 11 novembre 1939-XVIII, col quale il cav. Domenico Montanari è stato nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Urbino, con sede in Urbino, ai sensi dell'art. 64 del succitato R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Considerato che il predetto cav. Domenico Montanari non ha accettato l'incarico e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il notaio Conte comm. dott. Eugenio Rigi Luperti è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Urbino, con sede in Urbino (Pesaro), in sostituzione del cav. Domenico Montanari.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(680)

Nomina dei commissari per la temporanea amministrazione dei Monti di credito su pegno di Nardò (Lecce), Ruffano (Lecce), Cascia (Perugia) e Norcia (Perugia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279 per l'attuazione di essa;
Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Nardò, con sede in Nardò; del Monte di credito su pegno di Ruffano, con sede in Ruffano; del Monte di credito su pegno di Cascia, con sede in Cascia; del Monte di credito su pegno di Norcia, con sede in Norcia;

Dispone:

Sono nominati commissari per la temporanea amministrazione dei Monti di credito su pegno appresso indicati, con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese, i signori:

1) dott. Giovanni Antonaci, per il Monte di credito su pegno di Nardò, con sede in Nardò (Lecce);
2) Giuseppe Pizzolante Leuzzi, per il Monte di credito su pegno di Ruffano, con sede in Ruffano (Lecce);
3) Amos Romoli, per il Monte di credito su pegno di Cascia, con sede in Cascia (Perugia);
4) prof. Ettore Carosi, per il Monte di credito su pegno di Norcia, con sede in Norcia (Perugia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(688)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Ferrari in Serino (Avellino) e Serrenti (Cagliari)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del DUCE del Fascismo Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli, e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1. — Il signor Liberato Agnes di Giovanni, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ferrari in Severino (Avellino);
2. — Il signor Cesare Talloru fu Salvatore, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serrenti (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(693)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria depositi e prestiti « Maria SS.ma del Bosco », in liquidazione, con sede in Niscemi (Caltanissetta).

Nella seduta tenuta l'8 febbraio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa agraria depositi e prestiti « Maria SS.ma del Bosco », in liquidazione, con sede in Niscemi (Caltanissetta), il prof. Franco Nicola fu Felice è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(694)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a tre posti di impiegato d'ordine (personale d'ordine, grado 12°) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 83, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 ottobre 1931, n. 1474, relativo alle tabelle organiche del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
Visto il R. decreto 12 febbraio 1934, n. 315, che apporta modificazioni alle predette tabelle organiche;
Visto l'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII, che autorizza a bandire concorsi per l'anno 1940-XVIII;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 3 ottobre 1939-XVII del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è bandito un concorso per esami a tre posti di impiegato d'ordine (personale d'ordine, grado 12°) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con lo stipendio iniziale, il supplemento di servizio attivo e l'eventuale aggiunta di famiglia corrispondenti a quelli stabiliti dalle norme in vigore per il personale di ruolo dello Stato, appartenente al grado 12° del gruppo C.
Al concorso non sono ammesse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso suddetto gli aspiranti che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non abbiano sorpassato l'età di 25 anni.
Tale limite massimo di età è elevato:

a) di cinque anni nei riguardi degli aspiranti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e di quelli che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato a relative operazioni militari. Il medesimo beneficio si applica agli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, o siano stati legionari fiumani, e che, fruendone, possano eventualmente rientrare nelle condizioni di età previste dal presente articolo, come nel caso che, per altri requisiti posseduti, ricorra, in misura sufficiente, cumulo di elevazioni;
b) ad anni 39 per gli invalidi della guerra 1915-18, o di quella in A.O.I. o della causa nazionale e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari; nonchè per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi di grado militare per merito di guerra;
c) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posterio-

re alla Marcia su Roma. Detto aumento è concesso in aggiunta a quelli eventualmente spettanti in base alle precedenti lettere a) e b), con che il limite massimo risulta elevato rispettivamente ad anni 34 e 43;

d) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di esse, ed entrambe con quelle previste alle lettere a), b) e c) purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione al concorso nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo

Si prescinde pure dai limiti di età per gli aspiranti che appartengano al personale a contratto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 3.

Gli aspiranti debbono essere muniti di diploma di licenza di scuola media inferiore o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di diploma di licenza di scuola complementare (o di scuola secondaria di avviamento al lavoro) o di scuola professionale di 2° grado (scuola industriale o di tirocinio, scuola commerciale, scuola agraria pratica).

Il titolo di studio deve essere stato conseguito in un Istituto Regio o pareggiato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6, sarà indirizzata al Ministero delle comunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici - (Roma, via del Seminario), e dovrà pervenire alla predetta Azienda non oltre il termine di 60 giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui il presente bando sarà pubblicato, corredata dei documenti sottoindicati.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, comprese quelle dello stesso Ministero delle comunicazioni.

Nella domanda il concorrente dovrà specificare il proprio nome, cognome, paternità, domicilio e recapito, ed elencare tutti i documenti ad essa allegati:

a) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento od ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare la data precisa d'iscrizione nonchè l'appartenenza al P.N.F. per l'anno XVIII.

Gli italiani non regnicoli, e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare l'iscrizione ai Fasci all'estero, mediante certificato in carta legale rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato, rilasciato personalmente dal segretario federale, o dalle Autorità suindicate se trattasi di non regnicoli o di italiani all'estero, dovrà essere vistato da S. E. il Segretario del Partito, o da uno dei Vice segretari.

Per i feriti per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che possiedono il relativo brevetto e che sono iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono dispensati dal produrre il certificato di iscrizione al P.N.F. i mutilati od invalidi di guerra;

b) diploma originale, o copia di esso in forma autentica, relativo ad uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 3.

E' tuttavia consentito produrre, in luogo del diploma originale, il corrispondente certificato, con la riserva di presentare, appena possibile, il diploma suddetto;

c) estratto, per riassunto, dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII e debitamente legalizzato;

d) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal Comune di abituale residenza e legalizzato dal Prefetto;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

g) certificato medico di sana e robusta costituzione ed assenza di imperfezioni fisiche incompatibili con l'impiego, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario comunale o da un medico condotto.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato in parola, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal Prefetto; se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale o da un medico condotto, dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal Prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del Regio decreto medesimo, e con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare, o certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non abbiano concorso alla leva stessa.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, produrranno la semplice copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, mentre coloro che siano ex combattenti della guerra 1915-18 o abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato a relative operazioni militari, produrranno detta copia annotata delle eventuali benemerenze di guerra, e corredata di apposita dichiarazione della competente Autorità militare comprovante tale partecipazione

Gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 in sostituzione del servizio militare, ed i legionari fiumani dovranno documentare tale loro qualità

Gli invalidi della guerra 1915-18 o di quella in A.O.I. o della causa nazionale e coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio, 1936 siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dimostreranno la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o infine mediante un'attestazione di invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, attestazione in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, e i figli degli invalidi di guerra o della causa nazionale, nonchè gli orfani o i figli di coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 siano rispettivamente caduti o divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dovranno comprovare la loro qualità di orfani di guerra mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto e i figli degli invalidi mediante uno dei documenti di cui al precedente comma, intestato al nome del padre del candidato;

i) stato di famiglia (per i candidati coniugati e per quelli vedovi con prole), su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal Comune di domicilio e debitamente legalizzato.

I certificati di cui alle lettere a), d), e), f), g) ed i) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I concorrenti che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, potranno presentare solo i documenti di cui alle lettere a), b), h), i), e copia dello stato di servizio civile rilasciato dal competente Ufficio del personale.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando, salvo, per tale requisito, quanto previsto all'art. 2, lett. d), in favore di coloro che contraggano matrimonio od abbiano figli entro la scadenza predetta

Art. 5.

Delle domande che entro il termine fissato dal primo comma del precedente art. 4, non pervengano per qualsiasi causa all'indirizzo ivi indicato o che non siano complete nella documentazione e regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto alcun conto, ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Soltanto nei riguardi dello stato di famiglia, quando questo documento contempli matrimonio o nascita di figli avvenuti fra la data del presente decreto ed il termine di cui sopra, è consentito che esso venga prodotto entro un ulteriore periodo di quindici giorni da tale termine, purchè ne sia stata fatta espressa riserva nella domanda già presentata.

Agli aspiranti che risiedono all'estero o nelle Colonie è consentito di far giungere la sola domanda nel termine stabilito di 60 giorni, salvo a produrre i prescritti documenti rispettivamente i primi entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale, ed i secondi almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte

A tutti i candidati che saranno stati ammessi alle prove orali, è fatta salva la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti del disposto dei seguenti articoli 7 ed 8.

Sono esclusi dal concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso per lo stesso impiego di cui al presente bando.

Art. 6.

Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso saranno approvati con decreto Ministeriale insindacabile.

La negata ammissione non sarà motivata. Il decreto sarà pubblicato nel bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come certificato di riconoscimento, la carta di identità, o la tessera postale di riconoscimento.

Per i concorrenti che siano impiegati statali, è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 7.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei concorrenti idonei è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti, saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e integrazioni.

Art. 8.

I posti messi a concorso saranno assegnati ai primi riusciti nella graduatoria di cui all'articolo precedente, fermi restando i diritti concessi agli invalidi di guerra, ai minorati della causa nazionale, e a coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dall'art. 5 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; e salvo l'applicazione dei benefici accordati:

a) dall'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e relative estensioni, agli ex combattenti della guerra 1915-18, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, od anche posteriore se abbiano conseguito il brevetto di ferito per la causa fascista, a coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie della A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, a quelli che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato a relative operazioni militari, ed, in mancanza, agli orfani dei caduti in guerra, o dei caduti per la causa nazionale, o agli orfani di coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 siano caduti in dipendenza di operazioni militari;

b) dall'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, a coloro che alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, siano coniugati con o senza prole, o siano vedovi con prole.

La graduatoria suddetta verrà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nel Bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi con l'indicazione della decorrenza di nomina dei riusciti.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un funzionario dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di grado non inferiore al 6°, presidente, e di due funzionari dell'Azienda stessa di grado non inferiore all'8°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la detta Commissione esaminatrice e saranno stabiliti i giorni e la sede in cui avranno luogo gli esami.

Art. 10.

Il candidato prescelto che, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non assuma servizio nella residenza assegnata entro il termine fissatogli, sarà dichiarato dimissionario, senza bisogno di diffida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare il suo posto, qualora lo ritenga opportuno, al candidato immediatamente seguente secondo le norme di cui all'art. 8.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente nella qualità di impiegato d'ordine in prova ed ammessi a stipulare un contratto provvisorio della durata di un anno Durante tale periodo essi avranno titolo allo stipendio iniziale, supplemento di servizio attivo ed eventuale aggiunta di famiglia, inerenti al grado di impiegato d'ordine

Se alla fine dell'anno di prova avranno ottenuto giudizio favorevole dal Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, saranno nominati impiegati d'ordine ed ammessi alla stipulazione del contratto regolare ai sensi del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni, con decorrenza dalla data di assunzione in prova, intendendosi quindi compreso nella durata di tale contratto l'anno prestato in base al contratto provvisorio di cui al primo comma del presente articolo.

Coloro che, invece, al termine del periodo di prova, non saranno stati riconosciuti, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, idonei a conseguire la nomina, verranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Saranno esentati dal periodo di prova i vincitori che già appartengano al personale a contratto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sempre che, a giudizio dell'Amministrazione, ciò sia ritenuto compatibile con le mansioni esercitate, e qualora trattisi di provenienti dal personale diurnista a contratto, questi abbiano prestato servizio per almeno un anno.

Per quanto altro riguarda sia l'esenzione dal servizio di prova, sia il trattamento economico dei vincitori che provengano dal personale a contratto o non a contratto dell'Azienda, ovvero dal personale di ruolo o non di ruolo di altre Amministrazioni statali, saranno applicate, in quanto più favorevoli, le norme generali vigenti in materia per le Amministrazioni dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Roma, addì 2 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

I.

Composizione italiana (di cultura generale).

II.

Aritmetica (operazioni sui numeri interi, decimali e frazionari. - Sistema metrico decimale. - Numeri complessi. - Rapporti e proporzioni. - Regola del tre semplice e composta. - Interesse semplice e composto. - Sconto).

III.

a) Geografia (Geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare. - Colonie e possedimenti italiani. - Cenni di geografia fisica e politica delle altre parti della terra).

b) Elettricità e magnetismo (Legge di Ohm. - Circuiti derivati. - Effetti della corrente. - Magneti ed elettromagneti. - Pile ed accumulatori. - Elementi costitutivi di un apparecchio telefonico. - Cenno sommario sulle operazioni che si rendono necessarie per il collegamento di due apparecchi. - Linee aeree e cavi telefonici).

N.B. — Il tema sarà diviso in due parti: una per la geografia e l'altra per l'elettricità e magnetismo.

PROVA ORALE

Oltre alla materia delle prove scritte:

a) Cultura specifica (Nozioni sull'ordinamento politico e amministrativo dello Stato Italiano. - Carta del Lavoro. - Cenni sulle Corporazioni. - Cenni sull'organizzazione del servizio telefonico in Italia)

b) Elementi di statistica (Concetto di statistica. - Rilevazione e spoglio dei dati statistici).

Visto, *Il Ministro*: HOST VENTURI

(713)

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Concorso a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni.

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, concernente i ruoli organici del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visti i Regi decreti 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, e 20 giugno 1939-XVII, n. 898;

Ritenuta l'opportunità di conferire i quattro posti di grado 11° tuttora disponibili, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esame, a quattro posti di vice segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo del personale della Amministrazione centrale del Ministero per gli scambi e per le valute in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 6 del R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227.

A detto concorso non sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2

Al concorso potrà partecipare il personale di ruolo di gruppo *B* del Ministero per gli scambi e per le valute e delle altre Amministrazioni dello Stato, munito del prescritto titolo di studio, e, prescindendo dal limite di età, il personale non di ruolo in servizio da non meno di due anni presso la Sovraintendenza allo scambio delle valute il Sottosegretariato e il Ministero per gli scambi e per le valute e presso le altre Amministrazioni dello Stato che sia in possesso del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti richiesti.

Art. 3.

Costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, l'aver prestato servizio presso il Ministero per gli scambi e per le valute.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero per gli scambi e per le valute (Direzione generale per le questioni doganali, gli affari generali e il personale - Ufficio del personale) entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie o all'estero, possono presentare nel suddetto termine la sola domanda, salvo ad esibire i documenti prescritti entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma.

La data di arrivo sarà certificata esclusivamente dal timbro a calendario del Ministero, e non si terrà conto della data nella quale la domanda e i relativi documenti siano stati presentati ad altri uffici statali, od agli uffici postali.

Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare le loro generalità, indicare il recapito ed elencare i documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18;

2) diploma originale — o copia del diploma stesso autenticata dal Regio notaio — di laurea: in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze sociali, in scienze sociali e politiche, in scienze sociali economiche e politiche, in scienze sindacali, in economia e commercio, in scienze politiche ed amministrative, in scienze applicate alla carriera diplomatica-consolare, in scienze economiche e marittime;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici; ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale-politica per la perdita dei diritti medesimi.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, dal quale risulti l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista od alla Gioventù italiana del Littorio, oppure ai Gruppi universitari fascisti, nonchè l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra.

Dal detto certificato rilasciato dal segretario federale dovrà risultare, se l'aspirante sia iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, o se il ferito per la causa fascista, sia iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

Nei casi di cui al comma precedente il certificato dovrà essere vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito o dal Capo dei servizi amministrativi o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovanno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci stessi.

Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o del Capo dei servizi amministrativi o di uno dei Vice segretari del Partito stesso solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica del Segretario del Partito o del Capo dei servizi amministrativi o di uno dei Vice segretari del Partito stesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

7) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Nel caso in cui l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di controllare insindacabilmente tale dichiarazione;

8) copia dello stato di servizio militare se l'aspirante abbia prestato servizio da ufficiale, ovvero copia del foglio matricolare, se sottufficiale o militare di truppa. Coloro che non abbiano prestato servizio militare debbono invece presentare il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, oppure abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, ovvero abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936, presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del 1922 e n. 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale ove ne abbiano diritto.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero per operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero, dovranno debitamente comprovare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione od assegno privilegiato di guerra, oppure mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, od anche mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, a condizione che l'attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale indichi anche i provvedimenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'articolo 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale della Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Da prodursi soltanto dai coniugati, o dai vedovi;

10) fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 6 da annullarsi dall'Ufficio del bollo straordinario) con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio.

Detta fotografia non occorre sia presentata da quei candidati che, appartenendo ad Amministrazioni statali, siano in possesso del libretto ferroviario. In tal caso dovranno essere indicati, nella domanda di partecipazione al concorso gli estremi del libretto ferroviario;

11) rapporto informativo dal quale, oltre a un giudizio complessivo sulle funzioni disimpegnate, risultino, fra l'altro, i servizi ai quali il candidato è stato addetto.

Per il personale non di ruolo detto rapporto dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio straordinario e la data di inizio del servizio stesso, nonchè la qualifica rivestita e un giudizio sulla operosità e il rendimento del candidato;

12) dichiarazione del candidato di non appartenenza alla razza ebraica.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

La firma dell'ufficiale dello stato civile che rilascia i certificati di nascita e di cittadinanza deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio; pei certificati di buona condotta la firma del podestà va legalizzata dal prefetto; la firma del segretario di Regia procura, nei certificati generali del casellario giudiziale, va legalizzata dal procuratore del Re. Il certificato di sana e robusta costituzione fisica deve essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, e deve invece, contenere il visto del podestà, nonchè la legalizzazione del prefetto, se rilasciato da un ufficiale sanitario; se il certificato medico viene rilasciato da un medico militare, la firma di questi deve essere autenticata dalla superiore autorità militare; la firma del podestà o del notaio che autentica la fotografia, deve essere autenticata rispettivamente dal prefetto, ovvero dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4, 8, 9, 10 e 11 del precedente articolo, insieme a copia integrale del loro stato di servizio civile rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto ed autenticata dai superiori gerarchici, da rilasciarsi sull'apposito modello allegato al R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

I concorrenti impiegati non di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Il documento di cui al n. 8 dovrà però essere presentato appena saranno collocati in congedo.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 2, nè di quelle insufficientemente documentate.

La mancanza, anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Comunque l'Amministrazione potrà concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

E' fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti titoli preferenziali acquisiti posteriormente alla presentazione della domanda agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

I documenti di cui all'art. 5 non sono restituiti ad eccezione del solo titolo originale di studio, ai candidati dichiarati vincitori che accettino la nomina.

Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 8.

L'esame consterà:

a) di una prova scritta su una delle seguenti materie:

1) economia politica-corporativa - Politica economica;

2) diritto amministrativo;

3) legislazione sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Ministero per gli scambi e per le valute;

b) di una prova orale che verterà sulle materie oggetto della prova scritta e su elementi di statistica.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma in giorni che saranno fissati con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto la prova scritta quanto la prova orale saranno tenute.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione personale.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto sarà composta da un direttore generale del Ministero per gli scambi e per le valute, presidente, e da tre funzionari di grado non inferiore al sesto del Ministero stesso.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario di gruppo *A* e di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

La Commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli.

Non sarà ammesso alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non avrà ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La somma della votazione riportata nella prova scritta, della votazione della prova orale e della votazione ottenuta per i titoli, costituirà, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale sarà formata la graduatoria.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè le altre dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 3 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra e per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o dopo il 5 maggio 1936-XIV all'estero agli idonei ex-combattenti o legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati dalle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, agli idonei che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero in operazioni militari dopo il 5 maggio 1936, e, in mancanza agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e dopo il 5 maggio 1936-XIV, all'estero, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1197, 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

La graduatoria di cui sopra sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Contro di essa possono essere presentati, per la precedenza dei candidati, reclami dagli interessati nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria e su tale reclamo decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice segretari in prova nella carriera amministrativa del Ministero per gli scambi e per le valute e conseguiranno la nomina a vice-segretario se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. I candidati vincitori del concorso che siano impiegati di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, terzo comma del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46 conseguiranno subito la nomina a vice segretario.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Il vincitore che nel termine stabilito non assume le sue funzioni senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 12.

Ai vice segretari in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe (dal luogo di residenza nel Regno, ovvero dalla stazione di confine o dal porto di sbarco per coloro che al momento della nomina risiedono all'estero), nonchè dal giorno dell'assunzione in servizio un assegno lordo mensile di L. 833,60.

Agli aventi diritto, compete, altresì l'aggiunta di famiglia, giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti nell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: RICCARDI

(660)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del concorso a otto posti di capo manipolo della Milizia nazionale della strada

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1939-XVII, n. 12757, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1939-XVII, registro 26 lavori pubblici, foglio n. 59, col quale è stato bandito un concorso a otto posti di capo manipolo della Milizia nazionale della strada;

Ritenuto che alla data del 3 gennaio 1940-XVIII, tempo utile per la presentazione dei documenti da parte degli aspiranti, sono pervenute al Comando della Milizia nazionale della strada un esiguo numero di domande e che pertanto si rende necessario prorogare il termine fissato col decreto succitato;

Decreta:

Il termine per la presentazione dei documenti per il concorso a otto posti di capo manipolo della Milizia nazionale della strada è prorogato al 15 febbraio 1940-XVIII.

Roma, addì 3 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: SERENA

(729)

REGIA PREFETTURA DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Veduta la relazione della Commissione giudicatrice del concorso a n. 10 posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1937-XVI;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a n. 10 posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1937-XVI:

1)	Sandrini dott. Alessandro	voti	53,43
2)	Capecchi dott. Alberto	»	52,30
3)	Tani dott. Giovanni	»	51,56
4)	Bitossi dott. Fabrizio	»	51,42
5)	Nencioni dott. Pietro	»	51,17
6)	Tosi dott. Alvaro	»	50,66
7)	Favretti dott. Mario	»	50,62
8)	Benini dott. Francesco	»	50,23
9)	De Giuli dott. Giulio	»	49,84
10)	Giuliani dott. Carlo	»	48,48
11)	Billi dott. Ferdinando	»	48,47
12)	Manneschi dott. Gino	»	48,43
13)	Campo dott. Teodoro	»	48,41
14)	Milani dott. Remo	»	48,39
15)	Abbatecola dott. Benedetto	»	47.51
16)	Naldoni dott. Salvatore	»	47.38
17)	Pieri dott. Erasmo	»	46.99
18)	Fabbrizi De' Biani dott. Alberto	»	46,79
19)	Busoni dott. Luigi	»	46,31
20)	Comi dott. Gaetano	»	46.28
21)	Cerami dott. Giuseppe	»	46.27
22)	Crisci dott. Alfonso	»	46,08
23)	Carmine dott. Federigo	»	45,81
24)	Filaci dott. Luigi	»	45,74
25)	Pallini dott. Gilberto	»	44.37
26)	Torelli dott. Carlo	»	44.29
27)	Ballerini dott Giuseppe	»	44,20
28)	Horloch dott. Augusto	»	43.84
29)	Parrini dott. Mario	»	43.77
30)	Wiecmann dott. Renzo	»	43.47
31)	Batistini dott. Mario	»	43.09
32)	Vannini dott. Giorgio	»	42.60
33)	Castagni dott. Aldo	»	40.92
34)	Nicolosi dott. Gaetano	»	40.61
35)	Rocchini dott. Aldo	»	40.59
36)	Puccioni dott. Mario	»	40.43
37)	Fazzi dott. Giuseppe	»	40.29
38)	Cammilli dott. Guido	»	39.85
39)	Macchi dott. Adolfo	»	39.65
40)	Failla dott. Pietro	»	39.08
41)	Malvica dott. Pietro	»	38,70
42)	Piegari dott. Andrea	»	37 —

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura di Firenze e dei comuni di: Borgo S. Lorenzo, Castelfiorentino, Fiesole, Firenzuola, Greve, Marradi, Pontassieve, Sesto Fiorentino e Vinci.

Firenze, addì 22 gennaio 1940-XVIII

Il prefetto: PALMIERI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Veduto il proprio decreto di pari data e numero con il quale si approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico-condotto vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1937-XVI;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria,

Vedute le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè le disposizioni contenute nel R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1) Il dott. Sandrini Alessandro è destinato a prestare servizio nella condotta sud-est di Borgo S. Lorenzo.

2) Il dott. Capecchi Alberto è destinato a prestare servizio nella condotta capoluogo di Fiesole.

3) Il dott. Tani Giovanni è destinato a prestare servizio nella 1ª condotta capoluogo di Castelfiorentino.

4) Il dott. Bitossi Fabrizio è destinato a prestare servizio nella 8ª condotta (Cercina) di Sesto Fiorentino.

5) Il dott. Nencioni Pietro è destinato a prestare servizio nella condotta di Levante - Vinci.

6) Il dott. Tosi Alvaro è destinato a prestare servizio nella 1ª condotta di Firenzuola.

7) Il dott. Benini Francesco è destinato a prestare servizio nella condotta di S. Polo di Greve

8) Il dott. De Giuli Giulio è destinato a prestare servizio nella condotta di Montebonello di Pontassieve.

9) Il dott. Giuliani Carlo è destinato a prestare servizio nella 2ª condotta (Pietramala) di Firenzuola.

10) Il dott. Billi Ferdinando è destinato a prestare servizio nella 2ª condotta (Lutirano) di Marradi.

I podestà dei comuni di: Borgo S. Lorenzo, Fiesole, Castelfiorentino, Sesto Fiorentino, Vinci, Firenzuola, Greve, Pontassieve, e Marradi sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Firenze e pubblicato per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Firenze e dei Comuni sopra indicati.

Firenze, addì 22 gennaio 1940-XVIII

Il prefetto: PALMIERI

(429)

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto 27134 del 12 agosto 1939-XVII, col quale si approvava la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937;

Visto il proprio decreto n. 31939, div. 3-S, del 26 ottobre 1939-XVII, col quale fu dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto del comune di Valdengo, Piatto e Cerreto Castello il dottor Cavagnino Pietro;

Ritenuto che il dott. Cavagnino Pietro ha dichiarato di rinunciare alla nomina in detto consorzio, come da comunicazione in data 12 dicembre 1939, n. 2772, del podestà di Valdengo;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di altro candidato risultato vincitore che segue in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarato vincitore per la condotta suddetta il dott. Leonesi Ettore.

Il presente decreto della cui esecuzione è incaricato il podestà di Valdengo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e per otto giorni nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 17 gennaio 1940-XVIII

Il prefetto: BARATELLI

(408)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto 6 settembre 1939, n. 18802, col quale si approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1937;

Visto il proprio decreto pari data n. 18801 col quale venne dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto del consorzio di Cossato il dott. Rovatti Idolo, secondo classificato;

Vista la nota del podestà di Cossato 28 novembre scorso n. 7908/1 colla quale si comunica che il dott. Rovatti Idolo ha rinunciato al posto;

Vista la lettera 14 dicembre scorso del dott. Antonio Braccini terzo classificato colla quale egli pure dichiara di rinunciare al posto per l'avvenuta nomina nel comune di Tolmezzo;

Vista la lettera 13 corrente del dott. Carra Amos, veterinario consorziale di Mongrando, quarto classificato, colla quale dichiara di accettare la nomina al posto di veterinario condotto di Cossato;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935 per i concorsi ai posti di sanitari dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Il dott. Carra Amos è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto del consorzio di Cossato.

Il podestà di Cossato è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e per otto giorni all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 15 gennaio 1940-XVIII

Il prefetto: BARATELLI

(409)

REGIA PREFETTURA DI FOGGIA

Graduatoria del concorso al posto di coadiutore presso la Sezione medico micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visti i decreti prefettizi n. 39501 del 31 dicembre 1938 e n. 3967 del 15 febbraio 1939, con i quali provvedeva a bandire pubblico concorso per il posto di coadiutore presso la Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Foggia;

Visto il successivo decreto n. 19182 del 22 luglio 1939 col quale veniva ammesso al concorso predetto il dott. Matarese Giuseppe, da Napoli;

Letti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso trasmessi alla Prefettura con la Ministeriale n. 20400.12.A6/3060 del 3 gennaio 1940-XVIII;

Visto gli articoli 36 e 84 del testo unico delle leggi sanitarie (R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) e gli articoli 75 e 78 del regolamento dei concorsi per sanitari 11 marzo 1935-XVIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso per un posto di coadiutore presso la Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Foggia:

Dott. Matarese Giuseppe, con voti 149.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e poi sarà notificato al Preside dell'Amministrazione provinciale per i provvedimenti di competenza.

Foggia, addì 14 gennaio 1940-XVIII

Il prefetto: VELLA

(430)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.